



COMUNE DI ANCONA

## DECRETO DEL SINDACO

del 11/04/2025 N. 16

**Oggetto : NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE MARCHE CULTURA**

**Settore**

Visto, si esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE  
Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.

Ancona 11/04/2025

**Il Dirigente Coordinatore dell'Area  
Management pubblico e Benessere  
Dott. Giovanni Montaccini**

## UFFICI INTERNI

**Servizio Cultura e Turismo**  
**Servizio Risorse Umane e  
Gestione Documentale  
(originale)**  
**Area Risorse e Sviluppo  
economico**  
**Segreteria Generale**

## SOGGETTI DEL DECRETO

- **Marta Paraventi**
- **Fondazione Marche  
Cultura**

**Settore Ragioneria**

Visto, si esprime parere di regolarità contabile, dando atto che non occorre impegno di spesa

Ancona 11/04/2025

**Il Dirigente Coordinatore dell'Area  
Risorse e Sviluppo economico  
Dott.ssa Daniela Ghiandoni**

## IL SINDACO

Visto l'art. 50 comma 8 del Dlgs 267/2000 il quale dispone che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

Vista la deliberazione n. 44 del 5 luglio 2023 con la quale il Consiglio comunale ha provveduto alla definizione degli Indirizzi riguardanti la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni;

Letto, in particolare, l'art. 7 in materia di procedura di conferimento degli incarichi, che dispone, al comma 1, che le nomine vengono disposte all'esito della pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

Visto l'art. 13 del vigente Statuto della Fondazione Marche Cultura che riserva al Comune di Ancona la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;

Dato atto che con decreto n. 72 del 3/10/2023 l'Amministrazione comunale procedeva alla suddetta nomina;

Evidenziato che

- con decreto sindacale n. 8 del 17/03/2025 veniva revocata la nomina del componente precedentemente individuato, per le ragioni ivi esposte e da intendersi qui integralmente richiamate;
- in data 20/03/2025 si procedeva alla pubblicazione di nuovo avviso pubblico per la presentazione di candidature per la reintegrazione del Consiglio di Amministrazione;
- l'avviso veniva pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio del Comune nonché sul sito istituzionale, con scadenza fissata per la presentazione delle candidature al 3/04/2025;

Viste le candidature, corredate di curriculum professionale, presentate in risposta all'avviso pubblicato ai fini della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marche Cultura;

Visto il regolamento per i controlli sugli organismi partecipati dal Comune approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 30.5.2017 con specifico riferimento all'art. 5, comma 2 lett. c);

## DECRETA

1. Di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marche Cultura la dott.ssa Marta Paraventi, nata a Fabriano il 26/08/1967 e residente ad Ancona in Viale della Vittoria, 3;
2. Di dare atto che la scadenza dell'incarico conferito con il presente decreto è allineata a quella del CDA attualmente in carica;
3. Di dare mandato all'Area Management pubblico e Benessere per i successivi adempimenti previsti dalla legge;

4. Di comunicare le presenti nomine al Consiglio comunale per il tramite del Presidente del Consiglio;

IL SINDACO

Daniele Silvetti

**Scheda pro TRASPARENZA relativa:**

- a **Decreto / Ordinanza sindacale n. 16 dell'11/04/2025**
- a **Determina DIRIGENZIALE** **Prot.** **IRIDE** **n.**

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).****(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.**

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:****per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.****anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi \* dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, \* di collaborazione o \* di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente Coordinatore dell’Area  
Management pubblico e Benessere  
Dott. Giovanni Montaccini

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")**

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO**

Il Dirigente Coordinatore dell'Area  
Management pubblico e Benessere  
Dott. Giovanni Montaccini

(1) **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO**

- (1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".